



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 150/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ
BRAVO PRODUZIONI TELEVISIVE S.R.L. (FORNITORE DEL
SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA
DIGITALE “TELECAMPIONE”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 5-TER, COMMI 1, 2 E 3, DELLA
DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

(PROC. N. 2683/FB)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 luglio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015 recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni con nota n. 89/19/F/464/16 prot. 78/17 del 14 febbraio 2017, pervenuta all’Autorità in data 15 febbraio 2017 (prot. n. 0007729), ha segnalato la trasmissione in data 18, 19 e 20 novembre 2016, di programmi di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto da parte del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telecampione (LCN 80)*” fornito dalla società Bravo Produzioni Televisive S.r.l., con sede legale in Roma, viale Parioli, n. 40, allegando i supporti contenenti la videoregistrazione di detti programmi acquisita attraverso l’Ufficio sistemi informativi dell’Autorità.

Con atto Cont. 07/17/DCA/N°PROC. 2683/FB del 30 marzo 2017 la Direzione contenuti audiovisivi dell’Autorità ha contestato alla società Bravo Produzioni Televisive S.r.l., la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, del “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” di cui alla delibera n. 538/01/CSP per aver trasmesso, in data 18, 19 e 20 novembre 2016 in fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 23:00 televendite relative a servizi riguardanti pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso delle quali il conduttore rivolge espressi inviti a comporre i numeri telefonici con numerazione a sovrapprezzo (prefisso 899) che appaiono in sovrappressione, talvolta traendo in inganno il pubblico mediante esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei servizi offerti (mediante espressioni del genere: “*c’è la garanzia totale che c’è un centenario che esce sicuro su due ruote; c’è una sicurezza che va oltre, c’è una sicurezza che ora ci consente di vincere*”.

2. Deduzioni della società

La società Bravo Produzioni Televisive S.r.l., cui il citato atto di contestazione 07/17/DCA/N°PROC.2683/FB del 30 marzo 2017 è stato notificato in data 31 marzo 2017, con nota del 29 aprile 2017 (pervenuta all’Autorità in data 2 maggio 2017, prot. n. 29294), ha chiesto di essere sentita in merito ai fatti oggetto di contestazione ed ha presentato memorie difensive rappresentando quanto segue:

- le numerazioni telefoniche a valore aggiunto sono relative a portali multi servizi (893...) che forniscono servizi di natura socio culturale (tra cui le estrazioni del

lotto) e non previsioni sul gioco del lotto; i numeri verdi gratuiti, abbinati al portale multi servizi, forniscono analisi statistiche (gratuite) e non a pagamento con numerazioni telefoniche a sovrapprezzo; i numeri 899 in sovrimpressione devono essere considerati, come la più recente normativa indica, svincolati dal tipo di servizio offerto, ma come portale multi servizi vero e proprio e pertanto la trasmissione in questione non ha utilizzato una numerazione telefonica per fornitura di servizi a sovrapprezzo;

- la trasmissione in questione non è una “*televendita*” di servizi in quanto mancante del requisito della c.d. “*offerta al pubblico*” attraverso il mezzo televisivo, come previsto dall’art. 1336 c.c.: la conclusione del contratto da parte del telespettatore avviene infatti in un ambito diverso da quello della trasmissione, nel corso della quale viene semplicemente pubblicizzato il portale multi servizi che nulla ha a che vedere con la trasmissione;
- al caso di specie non è pertanto applicabile la disciplina di cui all’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera AGCOM n. 538/01/CSP sia in quanto la trasmissione oggetto di contestazione non ha utilizzato numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, sia in quanto la stessa non può essere qualificata come “*televendita*”;
- la recentissima delibera AGCOM n. 174/17/CSP del 30 settembre 2016 ha provveduto all’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato per presunta violazione delle disposizioni di cui all’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera AGCOM n. 538/01/CSP relativamente ad un caso del tutto analogo al presente.

Nel corso dell’audizione tenutasi in data 23 maggio 2017, il rappresentante della società Bravo Produzioni Televisive S.r.l., nel richiamarsi integralmente alle eccezioni di cui alla memoria difensiva ha precisato che:

- le trasmissioni oggetto della contestazione non vengono proposte al telespettatore in diretta, non presentano per tutta la loro durata numeri telefonici in sovrimpressione per pubblicizzare servizi riguardanti pronostici del gioco del lotto e sono realizzate nel pieno rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero dello sviluppo economico;
- le trasmissioni in questione non possono qualificarsi come “*televendite*”, bensì come “*telepromozioni*”, anche alla luce delle definizioni che delle stesse vengono fornite dal T.A.R. Lazio nella sentenza n. 7051 del 3 luglio 2014;
- nel caso di specie, la trasmissione si caratterizza per la promozione di un portale multiservizi non presentando le caratteristiche della televendita;
- con la delibera n. 174/16/CSP l’Autorità si è già pronunciata in merito alla trasmissione di comunicazioni commerciali simili a quelle oggetto della contestazione (promozione di un portale multiservizi) archiviando il procedimento.

3. Valutazioni dell’Autorità

Come evidenziato nell’atto di contestazione Cont. 07/17/DCA/N°PROC.2683/FB del 30 marzo 2017, in data 18 novembre 2016, dalle ore 12:01 alle ore 15:59 circa e dalle ore 20:00 alle ore 23:59 circa, nonché in data 19 novembre 2016, dalle ore 05:00

alle ore 15:00 e dalle ore 20:00 alle ore 23:00, il servizio di media audiovisivo “Telecampione (LCN 80)” ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive intese a promuovere la fruizione di servizi riguardanti pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso delle quali il conduttore rivolge espressi inviti a comporre i numeri telefonici con numerazione a sovrapprezzo (prefisso 899) che appaiono in sovrapposizione.

Solo in taluni isolati brevi passaggi della programmazione mandata in onda (ad esempio in data 18 novembre 2016 alle ore 12:18 ed in data 19 novembre 2016 alle ore 13:13 ed alle ore 22:21) la trasmissione si caratterizza per la promozione di un portale multiservizi raggiungibile tramite un numero verde gratuito (prefisso 800) riservato ai clienti, risultando simile a quella esaminata dall’Autorità con delibera n. 174/16/CSP e ritenuta non classificabile come “televendita” per insussistenza del requisito della “offerta al pubblico”.

La programmazione televisiva oggetto di contestazione, che non si riferisce alla promozione del portale multiservizi, non è qualificabile come “telepromozione”, bensì come “televendita” in quanto pienamente rispondente alla definizione che di quest’ultima fornisce il T.A.R. Lazio con la sentenza n. 7051 del 3 luglio 2014 ove precisa che «*la televendita rappresenta un tipo particolare di iniziativa pubblicitaria, avente i requisiti di una vera e propria proposta di contratto ad “incertam personam”, che spiega specifici effetti diretti, con un preciso rilievo giuridico sotto il profilo negoziale; si tratta di una vera e propria offerta al pubblico come configurata dall’articolo 1336 c.c.*».

Nel caso di specie, nella programmazione che non riguarda la promozione del portale multiservizi, sussistono gli elementi atti ad individuare un’offerta al pubblico che, a norma dell’art. 1336 c.c., vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, ossia la causa (la compravendita del servizio), l’oggetto (il pronostico concernente il gioco del lotto ed il relativo prezzo indicato chiaramente nelle didascalie che scorrono in sovrapposizione) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando.

Le circostanze per le quali le trasmissioni oggetto della contestazione non vengono proposte al telespettatore in diretta, non presentano per tutta la loro durata numeri telefonici in sovrapposizione per pubblicizzare servizi riguardanti pronostici del gioco del lotto e sono realizzate nel pieno rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero dello sviluppo economico non costituiscono causa esimente dal rispetto delle normative di settore che nel caso di specie prevedono che le trasmissioni di televendita relative a beni e servizi riguardanti pronostici concernenti il gioco del lotto, “*non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00 e non devono trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di esagerazioni sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti*” nonché impongono il divieto di “*mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo*”;

RILEVATO, dall'esame degli atti e del contenuto dei supporti magnetici pervenuti, che nel periodo sottoposto a monitoraggio (dalle ore 12:00 del 18 novembre 2016 alle ore 12:00 del 20 novembre 2016) il servizio di media audiovisivo "Telecampione (LCN 80)" non ha trasmesso in data 20 novembre 2016 programmi di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n. CONT. 07/17/DCA/N°PROC.2683/FB del 30 marzo 2017 in merito alla violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3, del "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite" di cui alla delibera n. 538/01/CSP per la trasmissione da parte del servizio di media audiovisivo "Telecampione (LCN 80)", in data 18 e 19 novembre 2016 in fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 23:00 di televendite relative a servizi riguardanti pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso delle quali il conduttore rivolge espressi inviti a comporre i numeri telefonici con numerazione a sovrapprezzo (prefisso 899) che appaiono in sovrimpressione, talvolta traendo in inganno il pubblico mediante esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei servizi offerti (mediante espressioni del genere: "c'è la garanzia totale che c'è un centenario che esce sicuro su due ruote; c'è una sicurezza che va oltre, c'è una sicurezza che ora ci consente di vincere");

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla Bravo Produzioni Televisive S.r.l. deve ritenersi di entità media in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, che sono avvenuti nell'arco di due giornate di programmazione e della circostanza per la quale la condotta può aver comportato possibili indebiti vantaggi economici per la società.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose delle infrazioni rilevate.

C. Personalità dell'agente

Nel considerare che la società ha cooperato all'attività istruttoria con l'invio di memorie giustificative e con la richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione, si osserva che la stessa, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione dell'utile di esercizio riscontrato nell'ultimo bilancio disponibile della società Bravo Produzioni Televisive S.r.l., relativo all'anno 2015, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche nella misura del doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 2.066,00 (duemilasesantasei/00) moltiplicato per due secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle due giornate sottoposte a monitoraggio (18 e 19 novembre 2016) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale, e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Bravo Produzioni Televisive S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "*Telecampione (LCN 80)*" con sede legale in Roma, viale Parioli, n. 40, di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) alla Sezione

di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 150/17/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 150/17/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 17 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi